

Il primo statuto di Manez – 1377

Nel nome di Dio, Amen. Correndo l'anno dalla di lui natività 1377, indizione 14 (rectius: 15) in giorno di domenica il 24 del mese di maggio, nel territorio di Preore, Pieve di Tione, Diocesi di Trento e nel luogo ove si chiama a Bafale, nella strada comune dove si fa e si conclama la Regola e Consiglio del monte di Manez dello stesso Preore; presenti Bortolomeo fu Videsto fu Oloradino e Nicolò di Guardino, questi due della villa di Pez dello stesso luogo di Preore, Piccino pubblico ufficiale e viatore di Provaio diocesi di Brescia che ora abita a Preore ossia nella villa chiamata Mondrone, Bisso fu Montanario della stessa villa di Mondrone e Giovanni figlio di me notaio sottoscritto, testimoni con molti altri a questo affare chiamati e pregati.

Qui personalmente chiamati e radunati assieme gli uomini della Comunità di Preore che hanno parte e sono parziari nel monte di Manez, dello stesso luogo di Preore, chiamati ed invitati alla stessa regola ossia radunanza dai saltari del detto Preore, conforme al già praticato, nella quale Radunanza o Consiglio furono presenti più dei due terzi dei detti uomini che hanno parte in detto monte di Manez.

E primo della Villa di Favrio:

Pietro detto Fantone,
Giordano di Enrico detto Mattello,
Giovanni di Giordano detto Bespa ora console del detto monte,
Pierino fu Zucco,
Antonio fu Zulberto detto Banal,
Bertondo fu Francesco detto Cazol,
Belguardo detto Bleggiotto fu Martino.

Della Villa di Vigo del detto Preore

primo Bartolomeo fu Vincenzo detto il Rossa abitante in detta villa,
Alberto sarto,
Florio detto il Fior abitante in detto Vigo,
Zulberto detto Busolo,
Pietro detto Bortolo fu Marchetto
Tommaso detto Sobrico.

In Bolzana

Paolo fu Giacomo dei Ruggeri,
Antonicolò di Pietro,
Tommaso fu Bonomo,
Tommaso fu Castellano,
Viviano detto Ruffo.
Nella Villa di Mondrone
primo Bartolomeo fu Maggiorino,
Giordano fu Montanario,
Gabriele detto Gesso del sopraddetto Vigo, abitante a Mondrone,
Alberto fu Gregorio,
Tione fu Martino,
Tommaso fu Antonio fu Baldo.

Nella Villa di Binio

Trentino fu Francesco detto Mazon, console del detto monte
Crescenzo fu Fiorio,
Leonardo fu Vincenzo,
Bertolino fu Bonavisa,
Trigiero fu Bernardo detto Lama,
Pasquale fu Nicolò dei Rossi,
Giovanni fu Vitto detto Cavallo.

Nella Villa di Larzana
Viviano detto Cuzon fu Trentino,
Zucchino fu Giacomo,
Preore fu Bartolomeo,
Trentino fu Simone.

Nella Villa di Cort Domenico detto Trivellino,
Aldrighetto detto Baron.

Tutti questi uomini soprascritti, facendo per sé e a nome di tutti gli altri consorti assenti che hanno parte in detto Monte di Manez concordi e nessuno contraddicente, considerando, bramando e desiderando il pubblico bene e pacifico stato del loro possesso e del loro paese, come pure la pubblica utilità, e massimamente per onore e rispetto del Creatore Supremo e di Maria sempre Vergine sua madre e del sempre degnissimo signor Alberto di Ortenburg, per grazia di Dio vescovo di Trento, e di tutti i suoi Capitani, Vicari e Officiali; agendo tutti questi uomini per se stessi hanno disposto tutti, e uno per uno, i sotto scritti statuti ordinazioni e poste, con questo però che in alcun modo non siano diminuiti, né derogati i loro statuti, ordinazioni e poste precedenti, ma piuttosto siano omologati, confermati e approvati; volendo e comandando che gli statuti antecedenti e i qui sotto scritti statuti ordinazioni e poste, siano sempre in perpetuo osservati e abbiano il loro vigore e che in avvenire tutti questi abbiano da essere osservati e mantenuti.

1 - Primieramente hano stabilito ordinato che qualunque persona tanto terera quanto foresta non ardisca non deba ne meno presuma in che tempo essere si sia a tenere ne a pascolare in detto Monte con Bestie Forastiere ne Con le proprie oltre il numero e quantità che può nel Inverno mantenere sul proprio fieno che si cava dalli propri prati e dalle sue fatiche ad estimo e Cognizione di Uomini periti e buoni e se qualcheduno Contrafara vengi e si posi pignorar dagli Consoli di detto Monte li quali saranno di tempo in tempo in qualunque Volta che saranno ritrovati pascolare, in detto Monte per li giurati della detta Comunità e che hano parte e sono Consorti in detto Monte per qualunque volta che saranno ritrovati pascolare con gregie di Bestie esse saranno più di cinque Bestie sù condannato e vengi pignorato in Lire cinque moneta piccola di Trento della quale Pena e condanna fatta dalli Giurati si darà a quello o ha quella che laveva acusato XX soldi della stessa pena e Lire 4 di moneta piccola la metà sù e pervengi al Sign. Vicario delle Giudicane che sarà di tempo in tempo e l'altra metà del istesa Pena questa sù e pervenga alii Uomini Consorti e che hano parte in detto Monte.

2 - Se qualche persona sarà ritrovata a fare stablo o tresso oppure qualche recinto o abitazione per tenervi bestie nelle dette Regole del Monte di Manez, questo o questa paghi e pagar debba per ogni giorno che sarà ritrovato a far stablo con bestie 25 lire piccole di Trento, la metà della qual pena sia ed essere debba come detto sopra del signor Vicario delle Giudicarie e l'altra metà sia degli uomini e consorti che hanno parte in detto Monte.

3 - Hanno stabilito che se sarà ritrovata qualche persona che seghi in detto monte prima della festa di S. Bartolomeo paghi e si condanni in 20 soldi, la metà della qual pena pervenga ed essere debba del Signor Vicario come sopra e l'altra metà a detti uomini consorti.

4 - Hanno ordinato che se qualche persona forestiera che non abbia parte in detto monte sarà ritrovata tagliare, questa sia dai signori giurati obbligata e condannata a pagare per ogni piede d'albero 40 soldi della sopra scritta moneta, in tempo di giorno, e se sarà ritrovata di notte a tagliare paghi 100 soldi moneta come sopra, per qualunque piede d'albero, la qual pena pervenga come sopra.

5 - Se qualcheduno particolare che sia parziario in detto monte ardirà vendere a qualche persona forestiera che non abbia parte in detto monte qualche legname del detto monte, paghi e pagar debba per ogni piede d'albero 40 soldi moneta piccola; e per ogni misura di scandole che vorrà vendere a forestieri paghi se sarà di giorno soldi 40 e se sarà di notte paghi soldi 100 di moneta sopraddetta, la qual pena venga applicata come sopra.

6 - Hanno stabilito che se sarà ritrovata qualche persona di che stato essa sia che ardisca far fuoco e appicare fuoco che porti danno in detto monte paghi per ogni volta che sarà ritrovata lire 100 moneta piccola di Trento, dalla qual pena si levino lire 10 e si diano a colui che ha avuto appicato il fuoco o ha subito danno e il residuo della soprascritta pena si divida come sopra.

7 - Se sarà ritrovata qualche persona tra i consorti e parziari di detto monte che tagli o scalvi in detto monte paghi per qualunque piede 20 soldi moneta piccola e la detta pena pervenga come sopra.

8 - Che qualunque uomo di detti consorti e parziari in detto monte, se saranno dieci almeno in casa, sia obbligato e debba andare ad aggiustare le strade in detto monte quando avvisato e se sarà contraffatto paghi per ogni volta 10 soldi moneta di Trento piccola.

9 - Che ogni uomo che sia capo di casa sia tenuto ad andare e portarsi alla regola che si fa di detto monte, sotto pena di 5 soldi moneta piccola, per ogni persona e per ogni volta.

10 - Vogliono che se sarà ritrovata qualche persona a pascolare con gregge di bestiame in detto monte delle infrascritte ville della Valle di Rendena e cioè Bocenago e Ches e Canissaga, paghi ogni volta sarà ritrovata soldi 20 di moneta piccola.

11 - Se qualcheduno dei consorti o parziari taglierà qualche albero in detto monte per uso proprio debba nel termine di un anno condurre via dal detto monte il legname tagliato, altrimenti passato l'anno sia lecito ad ogni parziario menare via tal legname e servirsene come gli piace.

12 - Se qualcheduno avrà segato fieno in detto monte o segabli, quello sia condotto fuori da detto monte nello spazio di dieci giorni dopo la festa della Natività di Maria Vergine nel mese di settembre.

Le quali soprascritte cose ad una per una così fra essi di buona e diligente coscienza ordinate e stabilite promettendo vicendevolmente uno con l'altro con solenni stipulazioni in perpetuo averle ferme rate e grate ed inviolabilmente osservate e adempite per ogni ragione causa o colore, né per sé né per altri de iure o de facto. E per il mantenimento delle soprascritte cose uno per l'altro promettono scambievolmente tutti i loro beni presenti e venturi e soprattutto i beni particolari del medesimo monte di Manez.